

## CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Tra:

**Enel X Way Italia S.r.l.** - società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Flaminia 970, capitale sociale euro 5.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 16645681004, Partita Iva di Gruppo 15844561009, in persona del legale rappresentante,  
(di seguito anche "EXWI" o "Associante")

- da una parte -

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ e codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritta al R.E.A. al n. \_\_\_\_\_, in persona del signor \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri  
(di seguito anche "Associato")

- dall'altra parte -

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

### Premesso che

- EXWI considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di favorirne la crescita nel medio termine.
- L'Associato è proprietario dell'immobile ubicato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), composto da \_\_\_\_\_, distinto al catasto \_\_\_\_\_ Foglio no. \_\_\_\_\_ mappale no. \_\_\_\_\_, adibito a \_\_\_\_\_ (di seguito, l'"Immobile");
- Nel perimetro dell'Immobile è ricompresa l'area adibita a \_\_\_\_\_ distinta al catasto Foglio \_\_\_\_\_, mappale \_\_\_\_\_ (di seguito, il "Sito"), che EXWI ritiene tecnicamente e funzionalmente idonea per la realizzazione di n° 1 (una) stazione di ricarica Fast per veicoli elettrici con prese di ricarica di potenza nominale non superiore a 100kW (di seguito "Stazione di Ricarica").

- Le Parti concordano che il Sito sarà candidato da EXWI per il bando 2023 per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di incentivare la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici (di seguito “**Bando PNRR Urbano 2023**”).

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:**

## **1. ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati al presente Contratto (di seguito, il “**Contratto**”) ne costituiscono parte integrante e sostanziale, avendone il medesimo valore. Per allegati si intendono:

- Allegato 1 - Planimetria/layout del Sito/Certificato catastale;
- Allegato 2 - Scheda Tecnica degli elementi hardware della Stazione di Ricarica;

## **2. OGGETTO**

- 2.1 Con il presente Contratto tra EXWI e l’Associato è costituita un’associazione in partecipazione ai sensi degli Articoli 2549 e seguenti del Codice Civile per la realizzazione di un Affare di seguito definito.
- 2.2 L’Associato concede ad EXWI, che a tal titolo riceve il Sito, come indicato nella planimetria di cui all’Allegato 1, sul quale EXWI potrà eseguire l’installazione, la gestione e la manutenzione di n. 1 (una) Stazione di Ricarica, secondo quanto indicato nella Scheda Tecnica riportata nell’Allegato 2;
- 2.3 EXWI riconosce all’Associato una partecipazione ai ricavi derivanti dall’attività di vendita delle ricariche sulla Stazione di Ricarica e pari [opzione 1] [alla percentuale fissa e immutabile del .....% dei ricavi] [opzione 2] [all’importo in misura forfetaria pari a euro ..... per anno solare ovvero del relativo rateo] [opzione 3] [alla percentuale fissa e immutabile del .....% dei ricavi sommata all’importo in misura forfetaria pari a euro ..... per anno solare ovvero del relativo rateo] che risulteranno dal rendiconto annuale di cui all’Articolo 6 del presente Contratto.

La gestione dell’Affare spetta esclusivamente all’Associante che può attribuire partecipazioni per lo stesso tipo di affare ad altri soggetti senza il consenso dell’Associato; l’Associato non ha poteri di veto.

## **3 IMPEGNI DI EXWI**

- 3.1 EXWI, qualora risultasse aggiudicataria del Bando PNRR Urbano 2023 in cui il Sito sarà candidato, si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alle seguenti attività:

- a) progettare la Stazione di Ricarica, ivi inclusi gli stalli riservati allo stazionamento dei veicoli elettrici durante l'erogazione del servizio di ricarica;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie ai fini dell'installazione della Stazione di Ricarica;
- c) provvedere, a propria cura e spese, all'installazione della Stazione di Ricarica, che resta di proprietà di EXWI; all'estinzione dell'associazione in partecipazione, la proprietà della Stazione di Ricarica (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono ricomprese le costruzioni, le opere e le infrastrutture realizzate al di sopra e al di sotto del Sito), non si trasferisce in capo all'Associato;
- d) provvedere al collegamento della Stazione di Ricarica con la rete elettrica pubblica in bassa tensione, in conformità alle disposizioni normative e regolatorie applicabili pro-tempore vigenti; qualora a valle della verifica tecnica del Distributore di energia elettrica locale (DSO), le tempistiche di collegamento della Stazione di Ricarica con la rete elettrica pubblica in bassa tensione non fossero compatibili con le tempistiche indicate dal Bando PNRR Urbano, il contratto sarà risolto e le Parti si riservano la facoltà di valutare in buona fede soluzioni alternative al presente Contratto per l'infrastrutturazione del Sito;
- e) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di realizzazione e ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento del Sito;
- f) mantenere in via ordinaria e straordinaria la Stazione di Ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Contratto;
- g) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
- h) provvedere a tutte le attività di collaudo della Stazione di Ricarica;
- i) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla realizzazione e gestione della Stazione di Ricarica;
- j) rimuovere alla cessazione del Contratto la Stazione di Ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi;
- k) predisporre con cadenza annuale un rendiconto che verrà sottoposto all'approvazione dell'Associato e riconoscere all'Associato a far data dall'attivazione della Stazione di Ricarica una partecipazione ai ricavi derivanti dall'Affare e pari [opzione 1] [alla percentuale fissa e immutabile del .....% dei ricavi] [opzione 2] [all'importo in misura forfetaria pari a euro ..... per anno solare ovvero del relativo rateo] [opzione 3] [alla percentuale fissa e immutabile del .....% dei ricavi sommata all'importo in misura forfetaria pari a euro ..... per anno solare ovvero del relativo rateo] che risulteranno dal rendiconto annuale, come dettagliato all'Articolo 6 del presente Contratto.

3.2 Qualora EXWI non risultasse aggiudicataria del Bando PNRR Urbano 2023 in cui il Sito sarà candidato, EXWI si impegna a ripresentare il Sito per il Bando PNRR Urbano successivo. In tal caso l'Associato avrà diritto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione degli esiti del Bando PNRR 2023, di recedere dal presente Contratto. Resta salva la facoltà di EXWI di valutare in buona fede con l'Associato ulteriori soluzioni per l'infrastrutturazione del Sito.

#### **4. IMPEGNI DELL'ASSOCIATO**

4.1 L'Associato si impegna a:

- a) mettere a disposizione il Sito per la realizzazione, gestione e manutenzione della Stazione di Ricarica per la durata del presente Contratto; alla scadenza del presente Contratto, la proprietà della Stazione di Ricarica e delle costruzioni, opere e infrastrutture realizzate al di sopra e al di sotto dell'Area, non si trasferisce in capo all'Associato;
- b) consentire che il Sito sia accessibile ad EXWI e agli utenti di EXWI che devono ricaricare un veicolo elettrico, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno;
- c) non ostacolare l'accesso al Sito, fatti salvi i casi di forza maggiore ed impossibilità sopravvenuta;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica;
- e) mantenere il decoro e la pulizia del Sito, ivi inclusa l'area degli stalli riservati allo stazionamento dei veicoli elettrici durante l'erogazione del servizio di ricarica, fatta eccezione per i dispositivi hardware della Stazione di Ricarica, per i quali tutte le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria rimangono a cure e spese di EXWI;

#### **5 DURATA**

L'efficacia del presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso. La scadenza è fissata al compimento del quindicesimo anno a far data dall'attivazione della Stazione di Ricarica.

Le Parti si riservano sin d'ora la facoltà di rinnovare il Contratto alle condizioni contrattuali ed economiche che saranno negoziate in buona fede tra le Parti.

#### **6 FATTURAZIONE, RENDICONTO E RICONOSCIMENTO DEI RICAVI DELL'AFFARE ALL'ASSOCIATO**

- 6.1 L'Associato provvederà in occasione della sottoscrizione del Contratto, ad emettere fattura in relazione al valore dell'apporto che le Parti convengono avere un valore pari a € 200 (duecento/00) con applicazione dell'IVA secondo legge. La fattura viene emessa in formato elettronico, così come previsto dall'articolo 1 comma 909 della Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), secondo le specifiche tecniche approvate con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, e trasmessa tramite il SdI (Sistema di Interscambio).
- 6.2 Resta fin d'ora convenuto, ai fini del computo del risultato economico dell'Affare, che EXWI, al più tardi entro la fine del primo trimestre di ogni anno, invierà all'Associato il rendiconto con l'indicazione dell'importo che EXWI dovrà riconoscere all'Associato come partecipazione ai ricavi derivanti dall'Affare. Il rendiconto si intenderà approvato dall'Associato qualora non pervenga una contestazione motivata per iscritto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione.
- 6.3 L'Associato non potrà vantare altri diritti verso EXWI salvo il rendiconto annuale e l'eventuale distribuzione della sua parte di ricavi risultanti da tale rendiconto.
- 6.4 L'Associato provvederà ad emettere fattura, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) DPR 633/72 relativa all'importo che EXWI dovrà riconoscere all'Associato come partecipazione ai ricavi derivanti dall'Affare. La fattura viene emessa in formato elettronico, così come previsto dall'articolo 1 comma 909 della Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), secondo le specifiche tecniche approvate con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, e trasmessa tramite il SdI (Sistema di Interscambio).
- 6.5 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture a condizione che le fatture pervengano ad Enel X Way Italia con gli estremi identificativi del codice SDI Enel (0000000) e della partita IVA del Gruppo IVA Enel 15844561009.
- 6.6 Per nessuna ragione il pagamento della fattura completa degli estremi identificativi del codice SDI Enel e della partita IVA di Enel X Way Italia potrà essere differito o ridotto.

## 7 RECESSO

Nessuna delle Parti potrà recedere dal Contratto prima della sua scadenza naturale. L'Associato potrà recedere dal Contratto solo ed esclusivamente se, decorsi 5 (cinque) anni dalla data di attivazione della Stazione di Ricarica, il Sito non sia più nella sua disponibilità a causa della cessione a terzi della proprietà del Sito.

In tali casi l'Associato potrà recedere dal Contratto per iscritto, dandone comunicazione all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC da inviare con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

EXWI e l'Associato si impegnano a collaborare affinché EXWI possa negoziare un nuovo accordo con il nuovo soggetto titolare della disponibilità del Sito o con la proprietà del Sito e qualora tale accordo non venga sottoscritto EXWI provvederà a rimuovere la Stazione di Ricarica.

## 8 NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente Contratto con terze parti o enti governativi. Pertanto, resta impregiudicata per EXWI la possibilità di stipulare accordi analoghi con terzi, anche concorrenti dell'Associato e, parimenti, resta impregiudicata per l'Associato, la possibilità di stipulare con terzi accordi aventi il medesimo contenuto sia con riferimento ad ulteriori porzioni di spazio ancora disponibili presso l'area interessata dell'Immobile oggetto del presente Contratto sia ovviamente con riferimento a spazi diversi che risultino nella disponibilità dell'Associato.

## **9 PUBBLICITÀ**

- 9.1 Le Parti concordano che i segni distintivi apponibili sulla Stazione di Ricarica, e comunque all'interno del Sito, saranno decisi esclusivamente da EXWI, fermo restando che tali segni distintivi saranno tali da non recare alcun danno all'Associato ovvero ingenerare confusione tra Associato e Associante e che non potrà essere apposta alcun segno distintivo di società che svolgano attività in concorrenza con quella esercitata dall'Associato.
- 9.2 L'Associato prende atto ed accetta che non potrà apporre all'interno del Sito nessun marchio, logo, segno distintivo o qualsiasi altra forma di comunicazione analoga che riguardi l'Associato o comunque diversa da quanto deciso da EXWI.
- 9.3 EXWI autorizza fin da ora l'Associato alla pubblicizzazione dell'area, senza essere tenuto al pagamento di alcun corrispettivo a favore di EXWI, nell'ambito delle proprie attività di comunicazione e senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte di EXWI, fatto salvo l'uso del logo di EXWI che dovrà preventivamente essere approvato.
- 9.4 Rimangono comunque a carico di EXWI tasse, diritti o canoni sulla pubblicità eventualmente imposti dallo Stato e dagli Enti Locali per l'apposizione di segni distintivi e la pubblicità specificamente autorizzata.

## **10 DANNI E RESPONSABILITÀ**

- 10.1 EXWI sarà responsabile derivante per l'installazione ed utilizzo della Stazione di Ricarica e per ogni danno, diretto subito dall'Associato o da terzi dovuti dall'installazione, manutenzione, uso, malfunzionamento e eventuale disinstallazione della Stazione di Ricarica.
- 10.2 EXWI esonera espressamente l'Associato da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivare ad EXWI ed agli utilizzatori della Stazione di Ricarica, in dipendenza dell'utilizzo della Stazione di Ricarica.
- 10.3 L'Associato è manlevato da ogni responsabilità in caso di furto, scasso, saccheggio della Stazione di Ricarica, e/o delle attrezzature, valori e altro, di proprietà di EXWI o comunque ubicati negli spazi concessi.
- 10.4 Fermi restando tutti gli obblighi e le responsabilità di EXWI a fronte del Contratto e previsti dalla legge, per tutta la durata del Contratto, EXWI provvederà, a propria cura e spese, a stipulare presso primarie compagnie d'assicurazione, alla data di assegnazione del Contratto, le polizze assicurative a copertura dei rischi assunti da EXWI a fronte del Contratto.

## **11 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Il presente Contratto potrà essere risolto da ciascuna delle Parti prima dello scadere del termine di cui al precedente Articolo 5 qualora una Parte abbia contestato all'altra Parte l'inadempimento di una o più delle obbligazioni previste nel Contratto, invitandola a porvi rimedio entro un termine non superiore a trenta (30) giorni da tale contestazione e l'altra Parte non vi abbia posto rimedio. Decorso inutilmente detto termine, la Parte che abbia inviato la diffida ad adempiere avrà il diritto di risolvere il presente Contratto inviando all'altra Parte una comunicazione in tal senso, a mezzo di lettera raccomandata e/o PEC.

## 12 RISERVATEZZA

Il presente Contratto, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti - solo per quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente Contratto - relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Contratto, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni disponibili al pubblico.

Gli obblighi di cui al presente accordo non si applicheranno con riferimento alle informazioni o ai documenti: (i) di cui le Parti siano legittimamente in possesso, senza obblighi di riservatezza, già prima della data di sottoscrizione del presente accordo; (ii) il cui contenuto sia o divenga di pubblico dominio; (iii) il cui contenuto siano inderogabilmente obbligati a rivelare ai sensi di norme applicabili alle parti o di provvedimenti applicabili alle parti di competenti autorità giurisdizionali o amministrative.

Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Contratto;
- continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Contratto;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Contratto e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Contratto;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare di ciò l'altra Parte, per iscritto, appena legalmente possibile;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno le Parti anche nell'anno successivo alla scadenza del presente Contratto.

### **13 COMUNICAZIONE**

Entrambe le Parti saranno libere di effettuare comunicazioni, annunci pubblici, conferenze o comunicati stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione del presente Contratto fatto salvo l'uso dei loghi per il quale sarà sempre necessario il preventivo consenso dell'altra Parte.

### **14 LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, MODELLO 231/2001, VARIE**

Il presente Contratto sarà disciplinato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Contratto che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualsiasi modifica o deroga al presente Contratto dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

EXWI nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico valevole per l'intero Gruppo Enel S.p.A. e consultabile presso [www.enel.it/acquisti](http://www.enel.it/acquisti) sezione Codice Etico. L'Associato dichiara di aver preso visione e attenersi ai contenuti di tale documento e di conoscerne i contenuti.

Le Parti si impegnano vicendevolmente, per sé e anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1381 del Codice Civile, al pieno rispetto del D. Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni nonché del codice Etico / di Condotta e dei principi riportati nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalle rispettive Società, i cui contenuti, in forma di estratto o in versione integrale, sono resi disponibili sul loro sito internet. In caso di inadempimento/inosservanza di una delle parti e/o dei propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, rispetto a quanto previsto nella presente clausola, l'altra potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, il presente Contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, delle Società e/o del loro personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

### **15 DIVIETO DI CESSIONE**

A ciascuna delle Parti è fatto divieto di cedere in tutto o in parte a terzi il presente Contratto, in assenza di una preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

È fatto salvo il diritto di EXWI, al quale l'Associato acconsente sin d'ora, di cedere liberamente il presente Contratto in favore di società soggette direttamente o indirettamente al medesimo controllo cui sia soggetta EXWI, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa EXWI.



È parimenti fatto salvo il diritto dell'Associato di cedere il presente Contratto nei seguenti casi, a condizione che sia mantenuta invariata l'attività economica o commerciale svolta nell'Immobile dall'Associato e l'accessibilità al pubblico del Sito: (i) trasferimento dell'attività economica o commerciale svolta nell'Immobile dall'Associato, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano lo stesso Associato; (ii) trasferimento della proprietà del Sito o dell'Immobile. Nei suddetti casi, l'Associato invierà per opportuna conoscenza ad EXWI una previa informativa almeno 60 giorni antecedenti la data di efficacia delle operazioni di cui ai punti (i) e (ii) del precedente periodo. In ogni caso, restano salvi i diritti spettanti ad EXWI ai sensi del presente Contratto.

## **16 NEGOZIAZIONE**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è il risultato di una negoziazione, con riferimento ad ogni sua clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli Articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

## **17 REGISTRAZIONE**

Le Parti concordano che saranno a carico di EXWI tutti gli adempimenti e spese fiscali derivanti dalla registrazione del presente Contratto.

## **18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai fini del Contratto, per le definizioni inerenti i dati personali, si deve fare espresso riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (di seguito GDPR), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.

Si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente esclusivamente per le finalità connesse alla sottoscrizione del presente Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, venissero acquisiti e trattati dalle Parti dati personali riferiti a persona fisica, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del GDPR, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

## **19 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dal presente Contratto, dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta, se consegnata a mano, con rapporto di trasmissione, se inviata tramite

trasmissione fax, o con ricevuta di ricevimento, se inviata tramite raccomandata, o tramite PEC agli indirizzi indicati dalle Parti:

**Per EXWI:**

Federico Caleno

Via Flaminia 970 – CAP. 00189

P.E.C.: enelxwayitalia@pec.enel.it

**Per l'Associato:**

\_\_\_\_\_

Corso/via \_\_\_\_\_ – CAP. \_\_\_\_\_

**P.E.C.:**

Le comunicazioni potranno anche essere effettuate con qualsiasi altra modalità consentita dalla legge, con efficacia dal momento dell'effettiva ricezione. Ciascuna Parte potrà modificare l'indirizzo al quale le comunicazioni, richieste, domande dovranno essere consegnate o inviate, dando comunicazione di ciò all'altra Parte per iscritto.

**20 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Qualsiasi controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

**Allegati:**

- Allegato 1 - Planimetria/layout del Sito/Certificato catastale;
- Allegato 2 - Scheda Tecnica degli elementi hardware della Stazione di Ricarica;

Roma, \_\_\_\_\_



Enel X Way Italia Srl

Via Flaminia 970-00189 Rome - Italy  
T +39 06 83051

Enel X Way Italia S.r.l.

---

XXXXXXXXXXXXXXXX

---